



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Dipartimento per le Politiche europee*

*Ufficio per la Cittadinanza europea,  
il Mercato interno e gli Affari generali  
Servizio II Mercato interno I*

## **RICONOSCIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE** **Articolo 55 bis**

### **NUOVO ISTITUTO**

Le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero costituire un ostacolo alla mobilità dei giovani diplomati. Pertanto, al fine di facilitare l'accesso alle professioni regolamentate è stato introdotto, nella nuova direttiva, l'articolo 55 bis sul riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Per tirocinio professionale, l'articolo 3, par.1, lett. j), intende: "un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata, e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione che conduce a un diploma".

In base alla norma dell'articolo 55bis, quando l'accesso ad una professione regolamentata è subordinato all'espletamento di un tirocinio, questo può essere effettuato anche in luogo diverso dal proprio paese di origine. Se il tirocinio viene effettuato in un altro Stato membro, lo Stato membro di origine è tenuto a riconoscerlo, a condizione che tale tirocinio rispetti le linee guida pubblicate dalle proprie autorità competenti sull'organizzazione e sul riconoscimento dei tirocini professionali effettuati all'estero, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.

Ogni Stato membro può stabilire che solo una parte del tirocinio può essere svolta all'estero, fissando un limite ragionevole.

Il riconoscimento del tirocinio professionale dovrebbe fondarsi su una chiara descrizione scritta degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni affidate, stabilite dal supervisore del tirocinante nello Stato membro ospitante (considerando 27). Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce il superamento di un esame eventualmente previsto per accedere alla professione regolamentata in questione.

I tirocini professionali effettuati non negli Stati membri, ma in Paesi terzi, non godono del riconoscimento ai sensi della direttiva, ma devono comunque essere presi in considerazione dallo Stato membro di origine del richiedente.

**Si riporta di seguito il testo dell'articolo 55 bis della nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche.**

### **Articolo 55 bis**

#### **Riconoscimento del tirocinio professionale**

1. Se l'accesso ad una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l'autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolto all'estero.
2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.